**CNAPPC- Guida alla compilazione dei bandi**

**Allegato 5.3**

**MITTENTE**

**Spett. Arch./Ing./Società**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**INVITO A PROCEDURA RISTRETTA**

***Modalità di trasmissione: raccomandata a.r. anticipata via PEC***

**OGGETTO: Servizi di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ inerenti ai lavori per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**per procedura ristretta ai sensi dell’articolo 61 del D.Lgs. 50/2016 – Invito a presentare offerta.**

**CIG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CUP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Con la presente, si invita Codesto Operatore Economico a presentare offerta per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale, con le modalità indicate nella presente lettera d’invito.

# **1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA**

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mediante procedura ristretta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 95, comma 3 lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ***(nel prosieguo “Codice”)*** e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ***(nel prosieguo “Linee Guida n.1”)*.**

Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, **ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2012, n. 134**, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti**[[1]](#footnote-1)**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA | DESTINAZIONE FUNZIONALE | ID OPERE | GRADO DI COMPLESSITÀ | CORRISPONDENZA  L. 143/49  CLASSI E CATEGORIE | IMPORTO |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| TOTALE | | | | |  |

* 1. L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

*[****esempio****:*

* + 1. ***Progetto definitivo:***
       1. *relazione generale;*
       2. *relazioni tecniche e relazioni specialistiche;*
       3. *rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;*
       4. *elaborati grafici;*
       5. *studio di impatto ambientale ovvero studio di fattibilità ambientale;*
       6. *calcoli delle strutture e degli impianti;*
       7. *disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;*
       8. *piano particellare di esproprio;*
       9. *elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;*
       10. *computo metrico estimativo;*
       11. *aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;*
       12. *quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza.*
    2. ***Progetto esecutivo:***
       1. *relazione generale;*
       2. *relazioni specialistiche;*
       3. *elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;*
       4. *calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;*
       5. *piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;*
       6. *piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;*
       7. *computo metrico estimativo e quadro economico;*
       8. *cronoprogramma;*
       9. *elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;*
       10. *schema di contratto e capitolato speciale di appalto;*
       11. *piano particellare di esproprio.]*
  1. La durata del servizio è di *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* dalla data di *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*
  2. L’importo a base di gara, IVA ed oneri previdenziali esclusi, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, diconsi (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);
  3. L’appalto è finanziato con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(descrivere le fonti di finanziamento)*;
  4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136;
  5. La documentazione di gara comprende:
     1. Relazione tecnico-illustrativa del servizio
     2. Calcolo della spesa a base di gara
     3. Schema di Contratto e capitolato tecnico prestazionale
     4. Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta
     5. Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del Codice
     6. Schema di Offerta economica e offerta tempo *(nel caso di sola direzione lavori, unicamente Offerta economica)*
     7. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 3.

# **3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

## 3.1. Requisiti di ordine *generale*

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

* + 1. le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi *(articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78)*.

L'accertamento dell’assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

1. l’identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
2. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
   1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
   2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti *(studi associati)*, costituite in vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
   3. nel caso di società di professionisti *(costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice)*, e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
   4. nel caso società di ingegneria *(costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice)*:
      1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
      2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
      3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
      4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
3. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
   1. professionisti dipendenti;
   2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
4. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3);
5. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

* tutti i soci in caso di società di persone;
* tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
* il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

1. I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare:
2. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.

3) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l’assenza di partecipazione plurima ovvero che alla stessa procedura non presenta la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo:

1. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
2. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;

4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.

## 3.2. Cause di esclusione

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta:

* è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nella presente lettera d’invito, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
* non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti:

* che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
* che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
* che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

***in caso di raggruppamento temporaneo:***

* che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 10, lettera f), punto f.1) se già costituito;
* che non hanno prodotto la dichiarazione di impegno di cui al Capo 10, lettera f), punto f.2) se da costituire;
* che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

***in caso di consorzio stabile:***

* che non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

***sono comunque esclusi i concorrenti:***

* per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice;
* che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
* la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
* la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

# **4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI**

## 4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura ed invitati, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità www.anticorruzione.it (Servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS e, con riferimento al CIG indicato al punto 1 del presente disciplinare, acquisire il “PASSOE”, di cui all’articolo 2, comma 3.2 della succitata Delibera attuativa, da produrre in sede di gara inserendolo nella busta A del successivo punto 10.

***(nel caso non trovi applicazione l’articolo 216, comma 13 del Codice - AVCPASS)***

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice.

## 4.2. Effettuazione del sopralluogo e presa visione della documentazione di gara

***(facoltativo/sconsigliato in quanto riduce la concorrenza)*** Il sopralluogo **è obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di **esclusione dalla procedura di gara.**

Il termine indicato per la presa visione della documentazione di gara e per l’inoltro della richiesta di sopralluogo, **è tassativo**.Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara, per la formulazione dell’offerta, presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore \_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_, previo appuntamento telefonico al numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Ai fini dell’effettuazione del prescritto **sopralluogo sui luoghi interessati ai servizi,** i concorrenti devono inviare all’amministrazione appaltante, **non oltre \_\_\_\_\_\_\_ giorni** dalla data di ricevimento della presente lettera d’invito, all’indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/posta elettronica certificata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo/numero di fax/posta elettronica, cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno \_\_\_\_\_\_\_ giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA in caso di concorrenti in forma societaria, dal professionista singolo o associato nei casi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d) o f) se riferito a concorrenti con le medesime caratteristiche dei soggetti di cui alla citata lettera d); può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati.

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

## 4.3. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, al fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o all’indirizzo email \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ entro e non oltre il giorno \_\_\_\_\_\_\_, ore \_\_\_\_\_\_\_.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno \_\_\_\_\_\_\_ giorni (*non inferiore a 6 giorni articolo 74, comma 4 Codice*) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

## 4.4. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

* + 1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante *(rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso)*; al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
    2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
    3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.

## 4.5. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica certificata.

Ai sensi dell’articolo 52 del Codice e dell’articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_ con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all’offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell’articolo 89, comma 9 del Codice.

## 4.6. Subappalti

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell’articolo 31, comma 8 del Codice.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 e dall’articolo 31, comma 8, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti dall’articolo 105, comma 13 del Codice.

## 4.7. Ulteriori informazioni

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Non si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di \_\_\_\_\_\_ *(una/due)* sol*a/e* offert*a*/e valid*a/e,* che non verrà/*verranno* aperta/*e.*

***(oppure)*** Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell’articolo 97 del Codice.

***(da inserire in ogni caso)*** È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.

L’offerta vincolerà il concorrente per \_\_\_\_\_\_ giorni *(almeno 180 gg.)* dal termine indicato nella presente lettera d’invito per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà stipulato nel termine di 60 giorni *(ovvero altro termine previsto dalla stazione appaltante)* che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - **e sui quotidiani *solo nel caso di appalti comunitari* -** sono a carico dell’aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione, pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, in misura pari a euro \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro)***. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

# **5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

**(In caso di incarichi attinenti a Direzione Lavori e/o coordinamento della sicurezza in esecuzione)** L’offerta dei concorrenti, per i servizi diversi da quelli previsti dall’articolo 93, comma 10 del codice (diversi da progettazione, redazione piani di sicurezza, supporto al RUP), deve essere corredata da:

1. garanzia provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, pari ad €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) e costituita, a scelta del concorrente:
2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
3. in contanti, con versamento presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della garanza provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante garanzia fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

1. essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal decreto ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004;
2. essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
3. ***(facoltativo/sconsigliato)*** riportare la autentica della sottoscrizione da parte di un notaio;
4. avere validità per \_\_\_\_\_\_\_ giorni *(almeno 180 gg., ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell’offerta)* dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. ***(facoltativo/da motivare)*** corredare l’offerta con l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori \_\_\_\_\_\_\_\_\_ giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
6. essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutti i professionisti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
7. prevedere espressamente:
8. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
9. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile;
10. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
11. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione della verifica di conformità del servizio espletato o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La garanzia provvisoria è stabilita nella misura pari a euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(da uno a quattro per cento - vedi articolo 93, comma 1 del Codice)*.

La presentazione di garanzie provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai sensi dell’articolo 93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice.

L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto nelle percentuali previste dal comma 7 dell’articolo 93 del Codice alle condizioni ivi previste.

Per le prestazioni escluse dall’applicazione dell’articolo 93, comma 10 del Codice trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 103 del Codice.

# **6. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC**

In caso di importo a base di gara superiore a 150.000 euro, i concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € \_\_\_\_\_\_, (euro \_\_\_\_\_\_) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. del 22 dicembre 2015 n.163.

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 4.7 del presente disciplinare.

In caso di mancata sanatoria, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

# **7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA**

Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti *(persone fisiche)* di cui al precedente punto 3.1:

1. i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche *(da adattare alle singole fattispecie)*:

*a.1) un architetto o un ingegnere;*

*a.2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);*

*a.3) un geologo per la relazione geologica;*

1. è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto *(persona fisica)* delle seguenti figure professionali tra quelle di cui alla precedente lettera a):

b.1) il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a), punto a.2), con uno dei soggetti di cui alla lettera a), punti a.1 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria.

I **requisiti speciali** sono costituiti, qualsiasi sia l’articolazione della struttura operativa di progettazione *(professionista singolo o raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, verticale o misto)*, da:

1. **(facoltativo/da motivare- sconsigliato perché riduce la concorrenza-vedi nota)** - **Il fatturato globale[[2]](#footnote-2)** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ diconsi (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

in alternativa al fatturato **(c0nsigliato)**, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria è richiesta una **“copertura assicurativa”** annua contro i rischi professionali per un importo percentuale pari al 10% del costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a);

1. **espletamento** negli ultimi dieci anni**[[3]](#footnote-3)** (è consigliata l’estensione di tale periodo - vedi nota), **di servizi di architettura e ingegneria,** di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, riguardanti lavori di importo globale pari ad almeno:
   1. all’importo globale per lavori appartenenti a ciascuna classe e categoria, tra quelle indicate nella tabella che segue (D.M. 17 giugno 2016); importo da riportare a fianco delle medesime classi e categorie:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELLA I  IMPORTI GLOBALI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE | | | | | |
| CATEGORIA | DESTINAZIONE FUNZIONALE | ID OPERE | GRADO DI COMPLESSITÀ | CORRISPONDENZA  L. 143/49  CLASSI E CATEGORIE | IMPORTO  LAVORI  Consigliato coeff. 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| TOTALE | | | | |  |
| **Si specifica che:**  **1) ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera[[4]](#footnote-4);**  **2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle opere[[5]](#footnote-5).** | | | | | |

1. espletamento negli ultimi dieci anni**[[6]](#footnote-6)** (è consigliata l’estensione di tale periodo - vedi nota), decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di due servizi tecnici per ciascuna classe e categoria indicata alla precedente lettera b., riguardanti lavori di importo complessivo pari ad almeno:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELLA II  IMPORTI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER I SERVIZI DI PUNTA, PER CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE | | | | | |
| CATEGORIA | DESTINAZIONE FUNZIONALE | ID OPERE | GRADO DI COMPLESSITÀ | CORRISPONDENZA  L. 143/49  CLASSI E CATEGORIE | IMPORTO  LAVORI  Consigliato coeff. 0,40 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| TOTALE | | | | |  |
| **Si specifica che:**  **1) ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”[[7]](#footnote-7);** | | | | | |
| **2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle opere[[8]](#footnote-8).** | | | | | |

1. (facoltativo/da motivare- sconsigliato perché riduce la concorrenza) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura pari alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico pari a \_\_\_\_\_ unità per lo svolgimento dell’incarico;
2. (facoltativo/da motivare- sconsigliato perché riduce la concorrenza) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico pari a \_\_\_\_\_\_ unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si precisa che i servizi di cui alla precedente lettera c), per ognuna delle classi e categorie di cui alla tabella II, non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi soggetti purché appartenenti allo stesso raggruppamento.

Si precisa e stabilisce che:

1. I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.
2. Con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto “*gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera*”.
3. I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dello stesso articolo 48, comma 4, del Codice, nell’offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L’obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L’obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.
4. Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare**[[9]](#footnote-9)**, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.
5. Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione **[[10]](#footnote-10)** e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”.
6. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza.
7. Il requisito del “servizio di punta” è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza.

# **8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Ai sensi dell’articolo 95 del Codice, le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri *(con i relativi criteri motivazionali)* e sub-criteri:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Elemento di valutazione** | **Subelemento di valutazione** | **Subpeso** | **Peso** |
| 1 | **PREZZO** |  |  |  |
| 2 | Adeguatezza dell’offerta relativamente ai servizi di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dalle documentazioni prodotte dal Concorrente nella Busta “B – Offerta tecnica” del presente Disciplinare di Gara per un massimo di 3 (tre) servizi di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  CRITERIO MOTIVAZIONALE: La valutazione riguarda la capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, evidenziando le modalità seguite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Le documentazioni sui sub-criteri saranno prodotte per ciascuna classe e categoria prevista nell’appalto: |  |  |  |
|  | 2.1 | Servizi rientranti nella \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | 2.2 | Servizi rientranti nella \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | 2.3 | Etc. |  |  |
| 3 | Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.  CRITERI MOTIVAZIONALI: La valutazione riguarda la modalità con cui saranno svolte le prestazioni di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oggetto dell'incarico, con riferimento ai seguenti aspetti:  • \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  etc. |  |  |  |
| 4 | Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.  Il punteggio attribuito dovrà essere proporzionale al numero e all’importanza (da valutarsi nel singolo caso di specie) dei criteri in ordine ai quali viene superato il criterio minimo |  |  |  |
| 5 | TEMPO DI REALIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE (Qualora pertinente) |  |  |  |
|  | **SOMMANO** |  |  | **100** |

* 1. **Metodo di calcolo per l’attribuzione dei coefficienti e dei punteggi**

L’attribuzione dei punteggi avverrà con l’applicazione della seguente formula:

Ki = A1i\*PA1+A2i\*PA2 + Bi\*PB + Ci\*PC

dove:

Ki è il punteggio attribuito al concorrente iesimo;

A1i, A2i, Bi e Ci sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo:

* + - il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
    - il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

PA1, PA2, PB e PC sono i fattori ponderali attribuiti rispettivamente ai criteri di valutazione di natura qualitativa “2”, “3”, e “4” e agli elementi di valutazione quantitativa ”1” e “5”.

I punteggi verranno attribuiti moltiplicando i coefficienti per i relativi sub-pesi.

I coefficienti A1i, A2i e Bi saranno calcolati con il metodo del confronto a coppie, secondo il Paragrafo V delle linee Guida n.2 dell’Anac), con impiego di matrice quadrata con valutazione dell’indice di consistenza in conformità al metodo analityc hierarchy process (AHP) approssimato.

RIPARAMETRAZIONE: I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri ed ai sub-pesi verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza.

Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi agli elementi di valutazione di natura qualitativa, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, si precisa che gli stessi saranno determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In tal caso la valutazione dei sub-criteri, relativi ai criteri 2, 3 e 4 avverrà con attribuzione di un punteggio da parte dei singoli commissari che varierà da “ottimo”, “buono”, “sufficiente”, “minimo”, “assolutamente non adeguato”, in base al livello di professionalità meglio rispondente all’obiettivo di garanzia di espletamento dell’incarico nel più elevato rispetto di standard qualitativi e alla migliore concezione organizzativa e struttura tecnico- organizzativa offerta. In particolare, la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le offerte attribuendo il punteggio a ciascun sub-criterio di valutazione, secondo i seguenti parametri:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Valutazione** | **Descrizione** | **Peso punteggio** |
| Ottimo | Il requisito è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese | 1 |
| Buono | Il requisito è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese | 0,75 |
| Sufficiente | Il requisito è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese | 0,50 |
| Minimo | Il requisito, è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese | 0,25 |
| Assolutamente  non adeguato | Assolutamente non adeguato | 0 |

Si precisa che i punteggi tecnici verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

Ai fini della determinazione del coefficiente Ci la commissione giudicatrice impiegherà la seguente formula:

• Ci (per Si <= Ssoglia) = X\* Si/ Ssoglia;

• Ci (per Si >Ssoglia) = X+ (1,00 – X)\*[( Si - Ssoglia)/(Smax- Ssoglia)]

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Si = valore dell’offerta *(ribasso)* del concorrente i-esimo;

Ssoglia = media aritmetica dei valori delle offerte *(ribasso sul prezzo)* dei concorrenti; X = 0,80;

Smax = valore dell’offerta *(ribasso)* più conveniente.

Il punteggio verrà attribuito moltiplicando il coefficiente Ci per il relativo peso ponderale.

Si precisa che qualora il ribasso offerto sul tempo di realizzazione della prestazione sia superiore al 20% (venti per cento) sull’elemento 5 della tabella precedente verrà comunque considerata la ponderazione pari a \_\_\_\_\_ punti.

# **9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere **idoneamente sigillato** e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, esclusivamente all’indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore \_\_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_\_ presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

In caso di consegna a mano, il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale saranno indicate data e ora di ricevimento del plico.

Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’**operatore economico concorrente***(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e posta elettronica certificata, per le comunicazioni)* e le indicazioni relative all’**oggetto della gara**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva***(raggruppamenti temporanei di professionisti, consorzi ordinari),* vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del **mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto** e la dicitura, rispettivamente: **A – Documentazione amministrativa**; **B - Offerta tecnica;** **C - Offerta economica**.

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà **causa di esclusione dalla gara.**

# **10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

Nella busta **“A – Documentazione amministrativa”** devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. **Domanda di partecipazione**, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

La domanda dovrà indicare:

a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;

a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice;

1. **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente**:**

b.1) attesta la situazione personale *(possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione)* di cui al precedente punto 3.1;

b.3) attesta il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al precedente punto 7;

b.2) attesta il possesso dei requisiti speciali di cui al precedente punto 7;

1. limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle prestazioni, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice; non costituisce subappalto, sempre all'interno dei predetti limiti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
2. il sopralluogo in sito è obbligatorio/facoltativo e non necessita di attestazione;
3. indicazione del professionista *(un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al candidato)* incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice;
4. limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 48, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del Codice:

f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;

f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi:

* dichiarazioni relative alla situazione personale *(possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione)* e al possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1 e 7, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

f.4) deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

1. limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice:

g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio *(mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2)*;

g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);

g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse;

g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei punti 3.1 e 7;

1. dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli stati membri dell’Unione Europea.

1. limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:

i.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

i.2) per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

i.3) per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.

1. in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

l.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;

l.2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:

* + - attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all’articolo 89 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
    - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
    - attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma prevista dal codice;

l.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

*(Ai sensi dell’art.89, comma 1 del Codice: Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.)*

1. PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   * + - 1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
         2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
6. a pena di esclusione, documento attestante la garanzia provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all’articolo 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva *(nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’articolo 93 del Codice)*;
7. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare di gara.
8. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
9. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
10. indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

***(oppure)***

1. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
2. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
3. **Nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e, specificatamente;**

***nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito***

1. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

***nel caso di GEIE già costituito***

1. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
2. dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati.

***nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE non ancora costituiti***

1. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
2. il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
3. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o GEIE;
4. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice.

In alternativa, le precedenti dichiarazioni inerenti **l’assenza dei motivi di esclusione** di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché **sul possesso dei criteri di selezione**, potranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara in formato **.doc**, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (**DGUE**) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

**La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, anche a campione, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.**

Il **DGUE,** dovrà essere compilato come segue:

* + relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – **tutte le sezioni;**
  + relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – **tutte le sezioni;**
  + relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: **Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative.**
  + alla parte VI: Dichiarazioni finali – **tutte le dichiarazioni ivi contenute.**

Il **DGUE** dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE** dovrà essere compilato e sottoscritto (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti.

**Nel caso di Consorzio di cui all’art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016**, **il DGUE** dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**).

# **11. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”**

Nella busta “B-Offerta Tecnica”, al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto alla successiva sezione 13 “Criterio di aggiudicazione”, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

* 1. documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il periodo di svolgimento – **al massimo 3 (tre) servizi di (esempio) progettazione definitiva ed esecutiva** – mediante la presentazione per ciascun servizio di schede numerate di formato A3 *(per un massimo di 3)* o formato A4 *(per un massimo di 6)* - scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949 indicate nell’allegato “Calcolo della spesa a base di gara”, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; **la documentazione sarà prodotta per ciascuna classe e categoria prevista nell’appalto** – il mancato adempimento per una specifica classe e categoria, comporterà l’esclusione dell’elemento di valutazione dal confronto a coppie e l’assegnazione del punteggio “zero” con riferimento al relativo sub-criterio;
  2. una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 (venti) cartelle numerate, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oggetto dell'incarico, con riferimento ai seguenti aspetti:
     + 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
       2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
       3. Elenco dei documenti prodotti richiesti nei precedenti punti.

Si precisa che, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti a) e b) che precedono.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

**(opzione suggerita)Secondo quanto già disposto dall’articolo 266, c. 3 del DPR 207/2010 e confermato dall’ANAC con le Linee Guida n° 1 (Cap.VI paragrafo 1.7.1), approvate con delibera 973/2016, si precisa che qualora la valutazione dell’offerta tecnica del Concorrente non raggiunga complessivamente un punteggio minimo pari a \_\_\_\_\_\_\_\_ rispetto al punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica pari a \_\_\_\_\_\_\_\_, il concorrente non verrà ammesso alle fasi successive della gara e pertanto non si procederà all’apertura della busta “C - Offerta Economica” presentata dal medesimo Concorrente.**

L’offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell’articolo 13 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi. In ogni caso il Responsabile del Procedimento valuterà, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, se l’offerta contiene segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del Codice.

La documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal Concorrente *(nel caso di professionista singolo ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lett. d, del Codice)* ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri *(si precisa che nel caso di procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale)* negli altri casi previsti dall’articolo 90 del Codice.

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri *(se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale)* di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

# **12. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”**

12.1 Nella busta “C – Offerta Economica”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica, compilando preferibilmente l’allegato “3 – Offerta economica”, costituita dal ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere;

12.2 In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e l’offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere;

12.3 Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara;

12.4 Non sono ammesse offerte in aumento;

12.5. L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Concorrente *(nel caso in cui il Concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice)*, ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri *(se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale)*;

12.6. Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri *(se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale)* di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

# **13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

## 13.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei professionisti interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore \_\_\_\_\_ del giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo fax/posta elettronica certificata almeno \_\_\_\_\_ giorni prima della data fissata.

La commissione giudicatrice, il giorno fissato nella presente lettera d’invito per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta **“A - Documentazione amministrativa”**, procede:

* + - * 1. a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
        2. a verificare che nessuno dei consorziati di un ***consorzio stabile***, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice**,** partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui al **paragrafo 6, lettera g) del presente disciplinare** abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
        3. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

Il soggetto che presiede la gara procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1. del presente disciplinare e procede all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

Il soggetto che presiede la gara nella stessa seduta o nell’eventuale successiva seduta pubblica, procede ***(opzione facoltativa - essendo obbligatoria ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del Codice, la verifica solo sull’aggiudicatario)***:

* + - 1. al sorteggio di almeno il \_\_\_\_% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 7, attraverso il sistema AVC*PASS*;
      2. all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso del requisito di cui al punto sub a);
      3. alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

## 13.2 Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnico-organizzativa e l’offerta economica e valutazione delle offerte

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura della busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate a determinare, l’offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo descritto al precedente paragrafo 8.

Ai sensi dell’articolo 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di natura qualitativa \_\_\_\_\_\_\_\_ della tabella sopra riportata, non siano pari o superiore alla soglia del \_\_\_\_\_ di quello massimo previsti dal presente disciplinare di gara, arrotondata alla unità superiore *(opzione suggerita- soglia di sbarramento)*.

Si precisa altresì che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nella presente lettera d’invito tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa *(per i quali in base alle indicazioni e formule indicate nel presente disciplinare, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno)*, se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica.

I punteggi relativi al **criterio di valutazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** della tabella dei punteggi saranno comunicati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica. La data e l’ora sono della seduta pubblica saranno comunicati con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata.

Nella medesima seduta pubblica la commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste **“C - Offerta economica”**, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà mediante sorteggio.

All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la graduatoria e proporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

# **14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 97, comma 3 del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o degli organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita.

**La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:**

***(scegliere una delle opzioni che seguono)***

***(opzione 1: in caso di verifica in sequenza delle offerte anomale)***

* + 1. iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa dalla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure i), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione della graduatoria e relativa proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte identiche, la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte identiche, si procede all’inserimento in graduatoria e alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;

***(opzione 2: in caso di verifica contemporanea delle offerte anomale)***

1. contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione della graduatoria e della relativa proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte identiche, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte identiche, si procede all’inserimento in graduatoria e alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;

***(in ogni caso)***

1. richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta, la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;
2. all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
3. la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
4. prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
5. la stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora questi:
6. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
7. non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera e);
8. La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l’articolo 97 del Codice.

# **15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

***(nel caso si escluda la competenza arbitrale ex articolo 209 del Codice):***

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

***(nel caso si ammetta la competenza arbitrale ex articolo 209 del Codice):***

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale, giusto provvedimento di autorizzazione reso da \_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mediante clausola compromissoria da inserire nel contratto, salvo ricusazione da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione.

# **16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

**N.B. Nella compilazione del modello, le eventuali indicazioni evidenziate in rosso e/o le opzioni non scelte vanno rimosse**

1. *Si ricorda che: 1) ai sensi dell’articolo 8 del DM 17 giugno 2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”; 2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle opere.* [↑](#footnote-ref-1)
2. il secondo periodo dell’art.83, comma 5 del Codice individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita motivazione . E’ pertanto consigliato il ricorso al requisito alternativo della copertura assicurativa (vedi anche Linee Guida n°1 dell’ANAC, approvate con del. 973/2016- Capitolo IV paragrafo 2.2.1 capoverso 3 e paragrafo 2.2.2.1.a) [↑](#footnote-ref-2)
3. **È consigliata l’estensione del periodo di dieci anni all’intera carriera professionale, al fine di garantire una maggiore concorrenza, in linea con i contenuti dell’allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 - Parte II: Capacità tecnica; lettere i) ed ii):**

   *Allegato XVII*

   *[…] Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:*

   *a) i seguenti elenchi:*

   *i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti;* ***se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima****;*

   *ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.* ***Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima.*** [↑](#footnote-ref-3)
4. L’ANAC, riprendendo il principio introdotto dal citato articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: *“Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.* [↑](#footnote-ref-4)
5. L’ANAC con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo V – paragrafo 2,) precisa che: *“2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell’art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.”*  [↑](#footnote-ref-5)
6. Vedi nota 3 [↑](#footnote-ref-6)
7. Vedi nota 4 [↑](#footnote-ref-7)
8. Vedi nota 5 [↑](#footnote-ref-8)
9. ovvero il progetto di fattibilità tecnica all’entrata in vigore del D.M. ex art.23, comma 3 del Codice [↑](#footnote-ref-9)
10. solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi al secondo grado/fase, nel caso di concorsi ex art.154 commi 4 e 5) del codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio. Si richiamano all’uopo le linee guida n.1 dell’ANAC che, in merito al riconoscimento dei requisiti speciali, fanno riferimento anche ad *“****ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati****.”* Il concorso rientra in tale fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione. [↑](#footnote-ref-10)